SENT. 147/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente-relatore

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

IlariaAnnamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello **n. 60067** del registro di segretaria, promosso da

OMISSIS (c.f.OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Celli (p.e.c.:paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla via Luigi Rizzo n. 72.

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso la sentenza n. 152/2021, depositata in data 22 giugno 2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 giugno 2025, con l'assistenza del dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il Presidente relatore Acanfora, che ha svolto una breve relazione, l'avv. Paolo Bonaiuti, per delega orale dell'avv. Celli, in rappresentanza dell'appellante e l'avv. Giannico per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto ha respinto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 21 dicembre 2018, con anzianità di servizio utile di anni 17, mesi 9 e giorni 1 al 31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni, volto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'aliquota prevista dall'art. 44 del medesimo testo unico.

Il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/QM/2021, rilevando che il principio ivi affermato - che ha statuito l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% annuo ai

militari con anzianità utile superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 - non può essere invocabile per la determinazione della quota retributiva della pensione liquidata col sitema misto, ai sensi dell' art. 1, c. 12, lett. a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. Ha poi dichiarato che restano impregiudicate le eventuali altre questioni che non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti, rilevando di non potere, stante il rinvio dell'art.7 c.g.c. agli artt. 99, 100, 101, 111 e 112 c.p.c., di non potere decidere la controversia integrando la domanda, specificando o ampliando l'oggetto del giudizio, o aggiungendo all'effetto richiesto un effetto diverso o ulteriore (ultrapetizione), oppure sostituire altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda (extrapetizione), Infine ha rilevato che la domanda diretta all'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% all'anzianità utile a pensione maturata alla data del 31 dicembre 1995, sebbene presentata sotto la forma di "*precisazione delle conclusioni*", era in realtà volta ad ottenere l'applicazione di una nuova aliquota, in assenza di previa istanza amministrativa, violandosi così la c.d. "*pregiudiziale amministrativa*" imposta dall'art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c..

Il ricorso è stato, quindi, in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

Avverso la sentenza il sig. OMISSIS ha interposto appello, con atto depositato in data 20 giugno 2022, ritualmente notificato, deducendo: "*ERROR IN IUDICANDO: ERRATA INTERPRETAZIONE DEL TENORE LETTERALE DELL'ART. 54 DEL TU 1092/1973 – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 22 DEL 18.9.2009 DELL'INPDAP – APPLICAZIONE DELL'ART. 54 AI SOGGETTI CHE HANNO MATURATO UNA ANZIANITÀ AL 31.12.1995 INFERIORE AI 15*

ANNI".

L'appellante ha invocato, in particolare, il consolidato principio di diritto con cui le Sezioni riunite hanno interpretato l'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 ai fini della liquidazione della quota retributiva delle pensioni da liquidare con il sistema misto, riconosscendo l'aliquota del 2,44% annuo ed ha quindi concluso chiedendo che, in accoglimento del gravame, venga riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della predetta aliquota all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle competenze arretrate, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, anche anatocistici, il tutto con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio.

In data 22 maggio 2025 si è costituito in giudizio l'INPS eccependo che il gravame è infondato in quanto la decisione di primo grado, avendo respinto la richiesta di riliquidazione della quota retributiva della pensione, in applicazione dell'aliquota unica del 44% di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, è conforme alla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite; l'altra questione, relativa ad una aliquota alternativa, non era oggetto dell'atto introduttivo del giudizio; in via subordinata, ha assentito al riconoscimento della sola aliquota annua del 2,44%.

Con memoria depositata in data 15 maggio 2025 l'appellante, nel ribadire i motivi di gravame, ha conclusivamente insistito nella riforma della sentenza gravata con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31 dicembre 1995, con vittoria di spese.

All'udienza pubblica odierna l'avv. Bonaiuti, comparso per delega dell'avv. Celli,si è riportato agli atti scritti ed ha insisto per l'accoglimento del gravame. L'avv.Giuseppina Giannico si è riportata alla memoria di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

L'appello è meritevole di accoglimento.

Con l'unico motivo di gravame il sig.OMISSIS ha censurato la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 54 del d. P.R. n. 1092/1973, reputandola errata nella parte in cui ha escluso, nella fattispecie, il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva della pensione, con l'applicazione dell'aliquota annua prevista dalla sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

In presenza di conflitto orizzontale sulla questione in grado di appello, le Sezioni riunite con la sentenza n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021, chiamate a valutare, fra l'altro, se "*il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al*

44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile", con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: "*la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%*".

La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia "*applicabile al di fuori del contesto di riferimento"* e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell'art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di "*duplicazione della valorizzazione dei trattamenti*" con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei 20 anni, eventualità ben possibile se si desse corso all'univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell'art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi 20 anni di servizio, e una seconda nella

quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluente nel montante di calcolo.Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari collocati in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo nomofilattico, recepito dalla granitica giurisprudenza delle Sezioni di appello (*ex multis*, Sez. II app. n. 123 e 98 del 2025, nn.291, 239 e 42 del 2024; nn. 331, 330, 324,323, 319 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app.n.60/2024; n.42/2023; nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. III app.n.244/2023;nn. 97 e 99 del 2022).

Si aggiunga che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, il ricorso – per quanto imperniato sull'applicazione del coefficiente di rendimento unitario previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n.1092/1973 per i militari - risultava chiaramente espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione. Non può conseguentemente revocarsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite non incorra in vizio di ultrapetizione né in quello di violazione dell'art.153, comma 1, lett.b) c.g.c., essendosi l'INPS pronunciato con il provvedimento pensionistico applicando il diverso coefficiente previsto per il personale civile dall'art.44 del medesimo d.P.R. n.1092/1973.

Il gravame va, quindi, accolto e per l'effetto va riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione,

sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%. L'INPS va condannato a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed al pagamento dei ratei arretrati maturati, incrementati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Quanto alla domanda di applicazione degli interessi anatocistici, ex art.1283 c.c., autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, va rilevato che, non avendola il sig. OMISSIS avanzata sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato in data 20 agosto 2020 (agli atti del fascicolo di primo grado), non sussiste la condizione per il suo accoglimento; né è consentito, per il divieto dei *nova* in appello sancito dall'art.193 c.g.c., proporla per la prima volta in sede di gravame.

Per ciò che concerne le spese, la novità della pronuncia dell'organo nomofilattico intervenuta dopo la pubblicazione della decisione di prime cure ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, nonché il diritto alle competenze arretrate,

maggiorate degli accessori di legge. Condanna l'INPS a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed al pagamento dei ratei arretrati, incrementati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 23 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 23 GIUGNO 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 23 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco